

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000150
DATA: 21/06/2016 11:32
OGGETTO: Approvazione trasformazione della Società CUP 2000 da Società per Azioni a Società Consortile per Azioni

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Fioritti Angelo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Petrini Anna Maria - Direttore Amministrativo

Su proposta di Alberto Maurizzi - DAAT - Dipartimento Attività Amministrative Territoriali
esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-02-08]
- [02-01-02]
- [06-07-03]
- [04-06-03]
- [02-07-04]
- [01-06-04]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale
- UO Servizi Amministrativi Distrettuali (SC)
- UO Front Office (SS)
- Funzione Reti di Front Office (PO)
- Dipartimento Amministrativo
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)
- UO Affari Generali e Legali (SC)

DOCUMENTI:

File	Hash
DELI0000150_2016_delibera_firmata.pdf	3A800935F6604CA9B332406C30A526493EF0992DACDA6A325FF647AE93F9A760



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



File

DELI0000150_2016_Allegato1:


Hash

9C22DA18DD04776DAC496700183B100D9531AA06C0554D81F265BE7E41E822E9



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione trasformazione della Società CUP 2000 da Società per Azioni a Società Consortile per Azioni

IL DIRETTORE GENERALE


Su proposta del Responsabile del DAAT – Dipartimento Attività Amministrative Territoriali, che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale E-R n. 351 del 16.02.05, è stata individuata la Società CUP2000 S.p.A. – in quanto appositamente costituita e partecipata dagli enti pubblici – quale modello organizzativo e gestionale “in house providing” per l'autoproduzione dei servizi e delle prestazioni di Information e Communication Technology, nei settori sanitario, socio-sanitario, sociale e dei servizi degli enti locali alla persona, demandando a successivi ed appositi atti adottati la regolamentazione delle prestazioni;
- è stata a tal fine stipulata, in data 28 Luglio 2005, in conformità allo schema approvato con la citata deliberazione n. 351 del 16.02.2005, una Convenzione tra gli Enti pubblici soci della Società CUP2000 S.p.A. (Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-universitaria S.Orsola-Malpighi, Istituti Ortopedici Rizzoli, Azienda USL di Imola) per l'organizzazione di servizi ad alta tecnologia informatica a supporto delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali e per la determinazione in ordine al loro svolgimento a mezzo della società CUP2000 S.p.A., della durata di anni cinque a decorrere dalla sua sottoscrizione, fatta salva la possibilità di rinnovo;
- in data 22.03.2006, l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato la proposta di aumento del capitale sociale che ha comportato l'ingresso nella compagine societaria delle Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Emilia Romagna, le quali hanno poi accettato la Convenzione quadro sopra citata, secondo quanto disposto dall'art.7 della medesima.

Viste:

- la DGR n. 1092 del 26.07.2010, avente ad oggetto “Proroga della Convenzione quadro tra gli Enti pubblici Soci della Società CUP2000 S.p.A.”, con cui si è disposto di prorogare sino al 31.12.2010 la durata della Convenzione sopra citata;
- la successiva DGR n. 2142 del 27.12.2010, con cui si è provveduto all'approvazione del nuovo schema di Convenzione quadro tra gli enti pubblici soci della società CUP2000 S.p.A della durata di anni tre a decorrere dalla sua sottoscrizione, fatta salva la possibilità di rinnovo.



Preso atto che, come da verbale della Conferenza di Coordinamento dei soci della Società CUP2000 S.p.A. del 03.12.2015, depositato agli atti del servizio “Strutture e tecnologie in ambito sanitario, sociale e socio-sanitario”, i soci hanno convenuto di procedere ad un rinnovo della Convenzione in essere per la durata di un anno.


Evidenziato che è proseguito a livello regionale il progetto di revisione delle società ed in particolare di quelle in house, al fine di definire un nuovo sistema di monitoraggio e vigilanza della regione sui propri enti e società, in stretta correlazione con la complessiva riorganizzazione dell'amministrazione regionale, come risulta dai seguenti provvedimenti assunti dalla Regione Emilia-Romagna:

- la deliberazione di G.R. n° 1107 del 14.07.2014 “Sistema di monitoraggio e vigilanza della Regione Emilia-Romagna su Enti pubblici regionali e Enti di diritto privato in controllo pubblico regionale” che disciplina l'attivazione di un sistema di monitoraggio e vigilanza su enti pubblici regionali e enti di diritto privato in controllo pubblico regionale attraverso l'istituzione di una apposita struttura organizzativa e di sedi alle quali vengono attribuite specifiche competenze in materia;
- la deliberazione di G.R. n° 924 del 13.07.2015 “Criteri e indirizzi per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni regionali” con la quale si dà avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, in coerenza a quanto previsto dalla Legge 109/2014 (Legge di Stabilità 2015), con l'obiettivo di rassegnare alla Giunta Regionale entro il 31.03.2016, l'insieme degli adempimenti strumentali alla redazione di un complessivo piano di riordino;
- la deliberazione di G.R. n° 514 del 11.04.2016 “Percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione della partecipazione societarie della Regione Emilia Romagna”;
- la deliberazione di G.R. n° 1175 del 06.08.2015 “Atto di indirizzo alle società affidatarie in house per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale”.

Vista la nota prot. n. 0016629 del 15.02.2016, con cui la Regione Emilia Romagna ha trasmesso a tutti gli Enti pubblici soci della Società CUP2000 S.p.A. la DGR n. 134 del 9 febbraio 2016 di rinnovo della convenzione quadro.

Vista la DGR n. 134 del 09.02.2016 ad oggetto “Rinnovo dello schema di convenzione quadro tra gli enti pubblici soci della Società CUP 2000 S.p.A.” con la quale si procede appunto al rinnovo della predetta convenzione solamente per un anno in coerenza con il processo di revisione delle società partecipate come meglio sopra descritto;

Preso atto che la convenzione quadro, già rinnovata con DGR n. 1719/2013, così come poi rettificata con DGR n. 2050/2013, e modificata infine con la succitata DGR n. 134/2016, prevede, all'art. 3, la possibilità per gli enti di disporre unanimemente ed espressamente il rinnovo della Convenzione stessa entro la scadenza prevista.



Preso inoltre atto che con la sopra citata nota prot. n. 0016629 del 15.02.2016, la Regione invitava gli altri Enti pubblici soci, con apposite deliberazioni e/o determinazioni adottate secondo i rispettivi ordinamenti, ad approvare il testo della Convenzione e a sottoscriverla digitalmente;

Vista la deliberazione n° 51 del 14.03.2016 di questa Azienda USL con la quale è stato approvato il rinnovo della convenzione di cui ai precedenti capoversi;

Preso atto che, in sede di Conferenza di Coordinamento degli Enti soci di CUP2000 svoltasi in data 11.04.2016, è stato presentato il percorso di trasformazione della Società CUP 2000 SpA in una Società Consortile per Azioni ma che, per problemi giuridico-amministrativi collegati alla partecipazioni di alcuni soci pubblici, non è stato possibile esprimere il previsto parere sulla proposta di trasformazione;

Preso inoltre atto che in data 12.05.2016 si è tenuta nuovamente la Conferenza di Coordinamento degli Enti soci di CUP2000 e che, in questa sede, è stata presentata la soluzione dei problemi, emersi invece nella precedente seduta del 11.04.2016, mediante la modificazione dello Statuto societario ed in particolare dell'art.11 dello stesso in materia di "Recesso" e anche dell'art.17 relativo alle "Competenze e funzionamento dell'Assemblea" e che, sulla soluzione avanzata, gli Enti soci hanno espresso parere favorevole alle modificazioni proposte;


Vista la nota del 16.05.2016, protocollata in arrivo da questa Azienda al numero di protocollo generale 57740 del 17.05.2016, con al quale il Presidente della Società CUP2000 convocava l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione per il giorno 27.05.2016, ed in seconda convocazione il giorno 08.06.2016, per discutere del seguente odg "Approvazione delle modifiche degli artt. 11 e 17 del vigente statuto della Società – Delibere inerenti e conseguenti", e la successiva mail, del giorno 20.05, protocollata in arrivo da questa Azienda al numero di protocollo generale 60228 del 23.05.2016, con la quale la Società CUP 2000 invitava i Soci ad adottare i provvedimenti necessari a riguardo;

Visto infine lo Statuto societario riportante le modificazioni proposte ed accettate dalla Conferenza di Coordinamento in data 12.05.2016;

Dato atto che questa Azienda USL ha proceduto alla approvazione dello Statuto della Società CUP2000, così come modificato, con la propria deliberazione n°136 del 31/05/2016 ad oggetto "Approvazione modifiche artt. 11 e 17 del vigente statuto della Società Cup 2000 S.p.A.", dando contestuale mandato al Direttore Generale (o suo delegato) di esprimere parere favorevole in sede di Assemblea;

Considerato che:

- la Conferenza di Coordinamento nella riunione del 01.06.2016 ha espresso parere favorevole sull'operazione di trasformazione societaria e sulle modifiche statutarie conseguenti, previa



acquisizione di apposita nota informativa della Direzione Generale della società CUP2000 395/2016 del 01.06.2016, protocollata in arrivo da questa Azienda al numero di protocollo generale 67866 del 09.06.2016, “Comunicazione in merito alla trasformazione della Società CUP2000 da Società per Azioni a Società Consortile per Azioni”, in merito alle fasi, ai termini ed alle finalità del percorso di trasformazione;

- I profili societari, contabili e fiscali dell’operazione nonché gli effetti e i vantaggi derivanti per i soci sono ulteriormente dettagliati ed illustrati nella Relazione degli Amministratori, a cui integralmente si rinvia, predisposta ai sensi degli artt. 2602, 2615 ter e 2500 septies del Codice Civile ed inviata in allegato all’Avviso di Convocazione unitamente al testo delle modifiche al vigente statuto societario;
- Le modifiche statutarie proposte, strettamente necessarie e conseguenti alla trasformazione, riguardano gli artt. 1 (costituzione); 4 (oggetto); 6 (capitale sociale); 6 bis (azioni speciali); 11 (recesso); 26 (bilancio); 27 (utili) del vigente statuto societario;

Preso atto che in data 08.06.2016 si è regolarmente tenuta l’Assemblea Straordinaria dei Soci di CUP 2000 che ha deliberato all’unanimità dei presenti le modifiche statutarie ed in particolare l’art.11 dello stesso in materia di “Recesso” e anche l’art.17 relativo alle “Competenze e funzionamento dell’Assemblea”;


Preso inoltre atto che con avviso del 09.06.2016, protocollato in arrivo da questa Azienda al numero di protocollo generale 68006 del 09.06.2016, è stata convocata per il giorno 22 giugno 2016 l’Assemblea Straordinaria dei soci di CUP 2000 S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente OdG “Trasformazione della forma societaria da società per azioni a società consortile per azioni. Approvazione delle modifiche al vigente statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti”;

Ritenuto che le motivazioni e le finalità alla base della proposta di trasformazione societaria, come prospettate nella Relazione degli Amministratori, siano rispondenti all’interesse dell’Azienda;

Ritenuto quindi di poter esprimere parere e voto favorevole alla trasformazione della forma societaria della Società CUP 2000 da società per azioni a società consortile per azioni così come risulta dal documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1)

Delibera

- 1) di approvare la trasformazione della società CUP 2000 da società per azioni a società consortile per azioni, quale forma giuridica più idonea al raggiungimento degli scopi sociali, mantenendosi, nel contempo sostanzialmente inalterati la struttura della società stessa nei suoi elementi essenziali quali la denominazione (salva l’indicazione della nuova tipologia societaria), la sede, la durata, l’ambito di attività, il modello di amministrazione, gestione e rappresentanza, nonché gli aspetti contrattuali nei confronti dei dipendenti e dei fornitori, i criteri di redazione del bilancio ed il regime di responsabilità dei soci;
- 2) di approvare specificatamente le modifiche agli articoli del vigente statuto societario sopra citati, risultanti dal testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e di seguito riportate:



art. 1 - Costituzione: al comma 1 introduzione della denominazione della società quale S.c.p.A. ed il riferimento agli artt. 2602 e 2615 ter del codice civile;

art. 4 – Oggetto: al comma 1 introduzione dello scopo consortile ed esplicitazione dell'assenza di finalità di lucro in coerenza con le disposizioni di cui agli artt. 2602 e 2615 ter del codice civile;

art. 6 – Capitale sociale: eliminazione del comma 8 relativo alla facoltà, non più coerente con la natura consortile, di costituire patrimoni destinati ad uno specifico a/are ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. del codice civile;

art. 6 bis – Azioni speciali: eliminazione del comma 3 relativo al diritto alla percezione del dividendo netto da parte dei titolari delle azioni speciali e conseguentemente del comma 7 che, precludeva agli stessi titolari di azioni speciali il diritto di voto nella deliberazione assembleare di destinazione degli utili di esercizio;

art. 11 – Recesso: al comma 9, che disciplina il criterio di determinazione del valore delle azioni, sostituzione della locuzione “prospettive reddituali” con la locuzione “prospettive di attività”; eliminazione della successiva espressione “nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni” in quanto non più coerente con la nuova natura consortile; al comma 17 eliminazione del riferimento agli utili;

art. 26 – Bilancio: introduzione ex novo del comma 3 relativamente alla destinazione di eventuali avanzi netti di gestione da attribuire in via prioritaria alla riserva legale e secondariamente al fondo di riserva straordinaria, con l'ulteriore previsione del divieto di distribuzione degli utili ai soci;

art. 27 – Utili: integrale eliminazione dell'articolo in quanto recante una disciplina non coerente con la natura consortile della società.

3) Di specificare che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Alberto Maurizzi

Allegato "B" al N. _____ di Fascicolo

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

"CUP 2000 S.c.p.A."

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE

1.1. E' costituita, ai sensi degli artt. 2602 e 2615 ter del codice civile, una Società consortile per azioni denominata "CUP 2000 S.c.p.A.", organizzata ed operante in conformità al modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario ed italiano.

1.2. La Società, a totale capitale pubblico, è lo strumento organizzativo specializzato cui gli enti pubblici soci attribuiscono il compito di espletare servizi di interesse generale e attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, rientranti nelle materie di cui all'art. 37 della legge reg. Emilia-Romagna 22 dicembre 2003, n. 28 e di cui alle conformi previsioni del successivo art. 4 del presente statuto.

ART. 2 - SEDE

2.1. La Società ha la sede legale in Bologna.
##

2.2. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali o unità locali anche in altre località, purchè nel territorio di riferimento degli enti pubblici soci.

ART. 3 - DURATA

3.1. La durata della Società è fissata dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 4 - OGGETTO

4.1. La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter cod. civ.. Essa opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci.

4.2. La Società ha per oggetto, nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-sanitari, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia: progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di Information e Communication Technology nonché attività
##

di supporto tecnico e di formazione nel medesimo settore e sempre nell'interesse delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici di riferimento.

4. 3. La Società espleta le attività di cui al precedente comma nei confronti degli enti pubblici soci, esclusivamente sulla base di atti di affidamento o di coordinamento degli enti pubblici medesimi. La società svolge inoltre le attività di cui al comma 1 nei confronti degli enti, aziende e società dipendenti o controllati dagli enti pubblici soci, purchè operanti in base a norme di legge, statuto o regolamento nonché nei confronti degli utenti delle prestazioni dei servizi di interesse generale erogate in attuazione dei predetti atti di affidamento o coordinamento, aventi per oggetto la regolazione o l'instaurazione dei rapporti giuridici di servizio tra le Amministrazioni pubbliche interessate, la Società e gli utenti delle prestazioni.

4. 3. bis La Società potrà svolgere altre attività, in ambito internazionale, in modo residuale a condizione che siano funzionali agli interessi dei soci nell'ambito dell'oggetto sociale. Per lo svolgimento
##

delle attività di progettazione, ricerca, sviluppo e sperimentazione la Società potrà altresì accedere a fonti di finanziamento di autorità nazionali ed europee, ricorrendo a tal fine alle forme di collaborazione e partnership che risultino necessarie e compatibili con il modello in house providing disciplinato dall'ordinamento comunitario ed interno. Le attività di cui al presente comma sono poste in essere previa approvazione dell'Assemblea dei soci, che ne stabilisce altresì criteri e direttive per lo svolgimento.

4. 4. Le attività svolte dalla Società ai sensi dei commi precedenti formano oggetto dei piani pluriennali di cui all'articolo 17.2, lett. b) del presente statuto e della relazione del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 21.2. del presente statuto.

ART. 5 - ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

5.1. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale o industriale, mobiliare ed immobiliare, l'accensione di mutui anche ipotecari e fondiari ed il rilascio di fideiussioni, avalli e
##

garanzie in genere, nonché ogni operazione di leasing, quale conduttore, che abbia per oggetto beni mobili ed immobili, con l'esclusione della raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, e dell'esercizio del credito.

5.2. Nell'assunzione del personale, la Società applica, in quanto compatibili, gli obiettivi di governo economico delle risorse umane valevoli per le Aziende e gli Enti del SSR, secondo quanto meglio stabilito nell'ambito degli strumenti di coordinamento e di controllo dei Soci di cui all'art.9.

**TITOLO II - CAPITALE SOCIALE PROPRIETA' E LIMITI ALLA
PARTECIPAZIONE A CAPITALE**

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è di Euro 487.579,00 (quattrocentoottantasettemilacinquecentosettantanove /00) diviso in azioni da Euro 1 (uno) ciascuna o multipli di tale importo.

6.2. La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

6.3. Sono legittimati a partecipare al capitale della Società unicamente enti territoriali ed altri enti
##

pubblici o loro stabili forme organizzative istituzionalmente operanti nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-sanitari. Ai sensi dell'art. 37 della legge reg. Emilia-Romagna 22 dicembre 2003, n. 28, la partecipazione della Regione, anche congiuntamente con le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione medesima, non può essere inferiore alla maggioranza assoluta delle azioni.

6.4. Le azioni sono indivisibili.

6.5. Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più soggetti, i diritti inerenti detta azione non potranno essere esercitati che da un solo soggetto o da un mandatario di tutti i compartecipi a norma dell'art. 2347 C.C..

6.6. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.7. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua nella misura del tasso
##

legale fermo il disposto dell'art. 2344 del C.C..

~~6.8. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. C.C..~~

~~La delibera costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze di legge.~~

ART. 6 bis - AZIONI SPECIALI

6 bis.1. All'esclusivo fine di realizzare una collaborazione tra enti pubblici regionali e locali, nel sistema delle autonomie, a mezzo della Società, la stessa può emettere, ai sensi dell'art. 2348 co.2 c.c., una categoria di azioni, denominate "Azioni Speciali", che attribuiscono ai Soci titolari gli stessi diritti delle azioni previste dall'art. 6 del presente Statuto, con l'unica eccezione delle limitazioni, relative ai soli diritti sul patrimonio, di cui ai commi successivi. Tutte le azioni appartenenti a questa categoria conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

6 bis.2. Le Azioni Speciali non possono essere emesse per un importo che superi il 15,57 % del complessivo capitale sociale; nessun socio ne potrà individualmente detenere una quantità ulteriore rispetto al 2,23% del
##

capitale sociale: le azioni detenute in eccedenza non possono essere utilizzate dal singolo socio per l'esercizio dei diritti amministrativi.

~~6 bis.3. Le Azioni Speciali attribuiscono al socio il diritto alla percezione degli utili di esercizio; dove l'Assemblea ne deliberasse l'accantonamento a riserva, al socio è comunque riconosciuto un dividendo pari al 5% del valore dell'Azione speciale. Ai fini del calcolo degli utili alla cui distribuzione concorrono le Azioni Speciali, non si tiene conto degli effetti, sul Conto Economico dell'esercizio, delle plusvalenze che derivano da operazioni speciali di liquidazione del patrimonio.~~

6 bis.3. Le Azioni Speciali sono emesse al valore determinato dagli amministratori, i quali potranno emetterle anche alla pari, in quanto esse non attribuiscono il diritto ad una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, che rimane prerogativa esclusiva dei soci portatori delle azioni disciplinate dall'art. 6 dello statuto.

6 bis.4. Le Azioni Speciali verranno rimborsate al valore nominale in caso di scioglimento della società
##

e, ai sensi dell'art. 2437 ter co. 4, il loro valore di liquidazione in caso di recesso del socio sarà determinato nel valore nominale dell'Azione Speciale.

6 bis.5. La circolazione delle Azioni Speciali è soggetta al meccanismo della prelazione previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale ed ai limiti di cui all'art. 8: tuttavia, per la loro specialità, i soci aventi diritto potranno esercitare la prelazione ad un valore pari al prezzo di emissione dell'Azione Speciale, qualunque sia il prezzo esposto nella comunicazione prevista dal suddetto articolo.

~~6 bis.7. Le Azioni speciali non attribuiscono diritto di voto nella deliberazione assembleare di destinazione degli utili di esercizio.~~

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DEI

DIRITTI DI OPZIONE

7.1. Spetta ai soci la facoltà di esercitare la prelazione in ipotesi di trasferimento delle azioni o di diritti di opzione sulle emittente azioni.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni, deve comunicare agli altri soci, nel domicilio
##

risultante dal libro soci, e per conoscenza al Presidente della Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'offerta ricevuta con l'indicazione del soggetto acquirente, del prezzo convenuto e delle condizioni di pagamento.

7.2. I soci interessati dovranno comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza al Presidente della Società, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà di esercitare, in proporzione al numero delle azioni possedute, la prelazione per l'acquisto delle azioni oggetto di vendita alle condizioni offerte.

Sarà inefficace ogni comunicazione che non contenga tutti i dati suindicati.

7.3. Fatto salvo il vincolo della proprietà interamente pubblica di cui agli articoli 6 e 8 del presente statuto, scaduto il termine senza che sia pervenuta efficace accettazione, il socio è libero di trasferire le proprie azioni al terzo offerente al prezzo ed alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione, entro tre mesi dalla scadenza del termine per la comunicazione
##

dell'accettazione.

7.4. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso del denaro, i soci acquisteranno le azioni versando al socio cedente una somma pari al valore di mercato delle azioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In difetto di accordo, la somma dovuta al socio cedente sarà determinata ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice civile. (codice civile)

7.5 Ai fini di cui ai precedenti commi, per trasferimento si intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, costituzione di diritti reali, ed ogni atto di disposizione anche a titolo gratuito, ivi compresa la donazione.

7.6. Le disposizioni di cui ai commi da 1. a 5. del presente articolo si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale.

7.7. Fatto salvo il vincolo della proprietà interamente
##

pubblica di cui agli articoli 6 e 8 del presente statuto, il socio che intendesse costituire in pegno o assoggettare ad altri vincoli, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti che attribuiscono al titolare il diritto di divenire socio della Società, dovrà previamente offrire in vendita agli altri soci tali titoli e/o diritti, applicandosi al riguardo le disposizioni di cui ai precedenti commi.

7.8 Al titolare di azioni della società o di diritti sociali acquisiti in violazione della procedura riguardante l'esercizio del diritto di prelazione disciplinata nel presente articolo ovvero in violazione del vincolo della proprietà interamente pubblica di cui agli articoli 6 e 8, non è consentita l'iscrizione nel libro dei Soci e resta inibito l'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi.

Ai Soci compete in ogni caso il diritto di riscatto delle azioni trasferite in violazione della procedura relativa al diritto di prelazione disciplinata nel presente articolo.

7.9. Purchè ciò avvenga nel rispetto del vincolo della proprietà interamente pubblica di cui agli articoli 6
##

e 8 del presente statuto, il Socio che intende vendere azioni della società non sarà tenuto al rispetto della procedura disciplinata nel presente articolo nel caso in cui tutti gli altri Soci aventi diritto alla prelazione, messi a conoscenza del nome del potenziale acquirente, abbiano rinunciato in via preventiva, comunicandolo al Socio proponente nel domicilio eletto, e per conoscenza al Presidente della Società, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La rinuncia preventiva al diritto di prelazione è considerata valida ed efficace ai fini di quanto previsto nel presente comma anche se effettuata senza la previa conoscenza, da parte dei rinuncianti, del prezzo e delle altre condizioni di vendita proposte al potenziale acquirente.

ART. 8 - PROPRIETA' PUBBLICA, LIMITI

ALLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

8.1 E' da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa e comunque inefficace nei confronti della Società e dei Soci ogni trasferimento o atto ai sensi degli articoli precedenti idoneo a far venir meno la composizione del capitale sociale così come indicata
##

agli artt. 1., 6.2. e 6.3 del presente Statuto ovvero che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi rispetto a quelli di cui al precedente articolo 6.3., ed è fatto divieto agli amministratori della società di iscrivere nel libro dei soci ogni atto o trasferimento effettuato in violazione di tali previsioni.

8.2 In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'articolo 6.3, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art. 2437 ter del cod. civ.

ART. 9 ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULLA SOCIETA'

9.1. Gli enti pubblici soci esercitano il controllo sulla Società tramite la partecipazione ai relativi organi ed in particolare tramite le competenze attribuite all'Assemblea dei soci ed in conformità alle regole del modello in house providing secondo i rispettivi ordinamenti utilizzando le procedure e le
##

prerogative di cui al presente statuto nonché gli altri strumenti eventualmente individuati anche nell'ambito di apposite convenzioni tra i soci stessi, ivi compresi atti di coordinamento e delega se ed in quanto utili o necessari per l'esercizio del controllo.

9.2 Le concrete modalità del controllo vengono esplicitate altresì a mezzo dei contenuti delle singole convenzioni tra i soci e la Società, che quest'ultima è obbligata a rispettare.

9.3. Fermo restando quanto previsto dagli artt.12 e segg. dello Statuto, la costituzione e il funzionamento di Organismi o Comitati interni alla Società, dotati di funzioni consultive o di supporto che presentino un alto impatto decisionale ed aventi caratteristiche di stabilità, sono subordinati alla valutazione dei soci, ai sensi del presente articolo. A tal fine, la Società fornisce un'apposita comunicazione, individuando con una relazione motivata le esigenze poste a fondamento della loro costituzione, il ruolo detenuto da tali Organismi e gli oneri connessi.

ART. 10 - DOMICILIO DEI SOCI

10.1. Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la
##

Società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

ART. 11 - RECESSO

11.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'articolo presente;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
- g) la proroga del termine;
- h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

11.2 Hanno altresì diritto di recedere i soci la cui partecipazione al capitale sociale non risulti più
##

indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

11.3. Il socio che intende recedere dalla società deve dare comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

11.4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Tale previsione non si applica nel caso di cui al punto 11.2. per il quale trova applicazione esclusivamente il termine di preavviso di cui al successivo punto 11.5.

##

11.5 Nel caso previsto al punto 11.2, il recesso deve essere esercitato con un preavviso di almeno 90 giorni.

11.6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

11.7. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

11.8. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

11.9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.10. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

11.11. Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive di attività reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

##

11.12. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici (15) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea nel cui ordine del giorno siano previste delibere che possano dar luogo al diritto di recesso a norma di statuto.

11.13. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

11.14. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale della cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica l'articolo 1349 comma primo C.C..

11.15. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

##

11.16. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici (15) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta (30) giorni e non superiore a sessanta (60) giorni dal deposito dell'offerta.

11.17. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 6 ed 8 del presente statuto.

11.18. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357 comma terzo C.C..

11.19. Qualora non vi siano ~~utili~~ riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo
##

scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445 comma secondo, terzo quarto comma C.C.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

TITOLO III - ASSEMBLEE DEI SOCI

ART. 12 - ASSEMBLEA

12.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

12.2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio di riferimento degli enti pubblici soci, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

12.3. La convocazione può avvenire con una delle seguenti modalità:

a) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea, da utilizzarsi anche per le modalità di convocazione di cui ai successivi punti
##

b) e c), compresi il fax e la posta elettronica: in tal caso l'avviso dovrà essere trasmesso al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica appositamente comunicati dal Socio e risultanti dal libro dei Soci;

b) pubblicazione quindici (15) giorni prima dell'assemblea dell'avviso nei seguenti quotidiani: Il Resto del Carlino e La Repubblica;

c) pubblicazione quindici (15) giorni prima dell'assemblea dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La convocazione dovrà essere corredata da una breve relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno.

12.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.5. Qualora lo richiedano particolari esigenze, ai sensi dell'art. 2364 C.C., accertate di volta in volta dall'organo amministrativo con deliberazione presa prima della scadenza del termine ordinario, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata
##

entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.6 Gli amministratori, fermo restando il disposto dell'art. 2367 c.c., dovranno altresì convocare senza ritardo l'assemblea anche quando ne è fatta domanda da un singolo socio e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Gli amministratori dovranno inoltre provvedere all'integrazione dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, quando se sia fatta richiesta da uno o più soci entro 5 giorni dal ricevimento della convocazione.

In tal caso gli amministratori provvedono ad inviare la nuova convocazione con l'ordine del giorno integrato secondo le richieste dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con le modalità indicate al comma 12.3.

Nei casi di cui al presente comma, la relazione illustrativa di cui al comma 12.3 dovrà essere predisposta dai soci richiedenti la convocazione dell'assemblea ovvero l'integrazione dell'ordine del giorno.

##

12.7. Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea richiedano una previa deliberazione da parte degli organi degli Enti Soci, il Consiglio di amministrazione dovrà darne formale informazione con trenta (30) giorni di anticipo; qualora gli Enti Soci comunicano di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, il Consiglio di amministrazione potrà procedere alla convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al punto 12.3., senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.

12.8. Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.9. Lo stesso avviso potrà prevedere una seconda convocazione qualora la prima andasse deserta indicandone il luogo, il giorno e l'ora.

12.10. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta (30) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due (2) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

##

12.11. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

12.12. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 13 - DIRITTO DI INTERVENTO

13.1. Il diritto di intervento in assemblea viene esercitato nei termini e nei modi previsti dalla legge.

13.2. Sono valide le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, svoltesi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche
##

a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 14 - RAPPRESENTANZA

14.1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta nel rispetto di quanto dispone l'art. 2372 C.C..

ART. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

15.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
##

Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano per età.

15.2. Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario che può essere anche non socio, e se necessario due scrutatori, scegliendoli fra i presenti.

15.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'adunanza.

ART. 16 - VERBALIZZAZIONE

16.1. Il verbale delle assemblee deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio. Copia dei verbali dell'Assemblea viene inviata ai Soci a cura del Presidente dell'Assemblea.

16.2. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;

##

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART. 17 - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

DELL'ASSEMBLEA

17.1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano sulle materie ad esse riservate dalla legge e dal presente statuto.

17.2 In particolare l'Assemblea ordinaria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9.1. del presente statuto:

a) determina annualmente gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione societaria;

b) approva i piani pluriennali di attività della società ed eventuali modifiche ai medesimi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

c) approva il bilancio;

d) nomina i consiglieri di amministrazione ed il Presidente su designazione degli enti soci;

##

e) definisce i compensi spettanti al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione nei limiti di quanto stabilito dall'art. 24 del presente statuto;

f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

g) esamina ed approva la relazione semestrale del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 20.2.;

h) autorizza il Consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo:

- al compimento di ogni operazione finanziaria di valore superiore al 20% del fatturato medio annuo della società calcolato sulla base dell'ultimo triennio;

- compatibilmente con i limiti previsti dall'ordinamento per le società in house providing, acquisto, alienazione, affitto o dismissione a qualunque titolo di aziende o rami d'azienda.

17.3. L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

17.4. L'Assemblea ordinaria e l'assemblea
##

straordinaria, in seconda convocazione, sono regolarmente costituite con la partecipazione di almeno la metà del capitale sociale e deliberano con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. Tuttavia, sia in prima che seconda convocazione, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale per le deliberazioni inerenti:

- a) la trasformazione;
- b) lo scioglimento anticipato;
- c) la proroga della durata;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) le modifiche del presente Statuto;
- f) la determinazione annuale degli indirizzi e degli obiettivi dell'azione societaria di cui al comma 17.2 lett. a);
- g) l'approvazione dei piani pluriennali di attività della società di cui al comma 17.2 lett. b) ed eventuali modifiche ai medesimi.

17.5. A norma dell'art. 2369, comma 4° del Codice Civile, rimangono comunque fermi i quorum indicati
##

dall'art. 2369, comma 3° del Codice civile per quanto riguarda le delibere assembleari di approvazione del bilancio.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

ART. 18 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1. La società è amministrata, ai sensi della normativa vigente valevole per le società a totale partecipazione pubblica, da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

18.2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono designati secondo quanto di seguito previsto.

Un membro, con funzioni di Presidente con compiti di gestione diretta nell'ambito dei contenuti e limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, designato dalla Regione Emilia Romagna.

Un componente, dipendente delle Aziende Sanitarie Socie, designato d'intesa tra le medesime.

Un componente, dipendente degli enti locali soci, designato d'intesa tra i medesimi.

Le designazioni sono espresse nel rispetto dei criteri di cui al DPR 31/11/2012 n.251.

18.3. L'assunzione della carica di amministratore è
##

subordinata all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché all'esistenza degli eventuali requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari.

18.4. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori alla relativa sostituzione provvederà l'assemblea su designazione del medesimo ente che aveva designato l'amministratore cessato dalla carica, assicurando il mantenimento dell'equilibrio di genere nella composizione del Consiglio di amministrazione, sempre che tale Ente detenga ancora una partecipazione nella Società. In caso contrario, il Consiglio di amministrazione provvederà alla convocazione dell'Assemblea per la nomina in sostituzione dell'amministratore cessato.

18.5. Se nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero consiglio. In tal caso si provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 17 e al presente articolo.

18.6. Gli Amministratori cessati rimarranno comunque in
##

carica fino all'accettazione della nomina dei nuovi Amministratori e potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

18.7. Al momento della nomina degli Amministratori e prima della accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

18.8. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 19 REVOCA

19.1 I consiglieri potranno essere revocati esclusivamente dall'Assemblea ai sensi dell'art.2383 codice civile.

ART. 20 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

20.1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle competenze dell'Assemblea, degli indirizzi e degli obiettivi ivi formulati dai soci nonché dai soci medesimi ai sensi dell'art. 9.1. del presente statuto,
##

è investito dei poteri per la gestione della società ed in tale ambito ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.

20.2 Il Consiglio di amministrazione predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società, che il Presidente sottopone, previa trasmissione ai singoli soci, all'assemblea dei soci per l'esame ed approvazione previsti all'art. 17 del presente statuto.

20.3. Al Consiglio di Amministrazione sono altresì attribuiti i poteri di cui all'art. 2365 2° comma C.C. limitatamente all'istituzione e soppressione di sedi secondarie purchè nel territorio di riferimento degli enti pubblici soci ed all'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società.

20.4. Il Presidente è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, con cadenza almeno trimestrale.

##

20.5. Ai sensi dell'art.2396 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale determinandone i compiti e la retribuzione.

20.6. Il Consiglio di Amministrazione corrisponde alle esigenze informative degli enti locali soci per la definizione da parte di questi, dei propri documenti programmatici e di obiettivi gestionali inerenti la società, ai sensi dell'art.147 quater del D.lgs.267/2000, fornendo i report e le informazioni previste dai regolamenti degli Enti sui controlli interni e dagli atti organizzativi di attuazione dei medesimi.

ART. 21 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti ovvero dal Collegio Sindacale.

21.2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da
##

chi ne fa le veci con lettera raccomandata a.r. o telex o telegramma o fax, contenenti l'ordine del giorno, da spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o fax da spediti almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

21.3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

21.4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

21.6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

21.7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
##

risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

21.8. Le riunioni di Consiglio potranno avvenire anche mediante utilizzo di mezzi di comunicazione telematica quali sistemi di videoconferenza o teleconferenza, purchè tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed assistervi, possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti; verificandosi tali condizioni, la riunione del Consiglio deve considerarsi tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura del verbale e la sottoscrizione da parte di entrambi.

ART. 22 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

22.1. Il Presidente:

- a) presiede l'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 15 del presente statuto;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello statuto,
##

fissandone l'ordine del giorno;

c) trasmette ai soci la relazione semestrale sulla gestione ai sensi dell'art. 20.2 del presente statuto;

d) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

22.2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

ART. 23 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

23.1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e nei confronti dei terzi e la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 - REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI

E DEL PRESIDENTE

24.1. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo del Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale.

24.2. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non può essere superiore all'importo
##

di euro 2.500,00. Il compenso viene riversato all'Ente di appartenenza ai sensi della normativa vigente. Il compenso annuale di cui al presente comma può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE

ART. 25 - COLLEGIO SINDACALE

25.1. Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, che ne determina il compenso, su designazione degli enti soci secondo le modalità di seguito riportate.

Un componente con funzioni di Presidente e i due supplenti sono designati dalla Regione Emilia Romagna.

Un componente designato d'intesa tra le Aziende Sanitarie Socie.

Un componente designato d'intesa tra gli enti locali soci.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio sindacale, almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

[##](#)

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

25.2 Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

25.3. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 del C.C..

25.4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio Sindacale è altresì attribuito il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis C.C., salvo che, per diversa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria o per obbligo di legge, il controllo contabile venga affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

##

25.5. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 C.C..

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

25.6. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

25.7. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta (90) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

25.8. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 13.2. del presente statuto.

TITOLO VI - BILANCIO E ~~UTILI~~

ART. 26 - BILANCIO

26.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

##

26.2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

26.3. Ferma restando l'assenza di scopo di lucro propria della società consortile come evidenziata nell'articolo 4, eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio sono destinati:

- prioritariamente alla riserva legale, nei limiti indicati dall'art. 2430 c.c.;

- secondariamente al fondo di riserva straordinaria.

In ragione dello scopo consortile della società è vietata la distribuzione degli utili ai soci.

ART. 27 - UTILI

~~27.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti secondo deliberazione dell'Assemblea.~~

~~27.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo di amministrazione e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dallo stesso.~~

##

~~27.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti
a favore della Società.~~

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - LIQUIDAZIONE

27.1 Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa prevista dalla legge allo scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria, stabilisce, a norma dell'art 2487 C.C., le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

ART. 28 - CONTROVERSIE

28.1 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società è competente il Tribunale della circoscrizione in cui ha sede legale la società.

ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI

29.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applica il codice civile

29.2. Si applica la legge reg. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 26 recante "Misure di
##

Assemblea Straordinaria dei Soci
22 giugno 2016 h. 15:00

Punto 1° O.d.G.
"Trasformazione della forma societaria da società per azioni
a società consortile per azioni. Approvazione modifiche
al vigente statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti"

razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), e tutte le sue successive modifiche ed integrazioni.

#p#